

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Super e iper ammortamento alternativi***

di Sandro Cerato

La **Legge 232/2016** (c.d. legge di bilancio 2017), pubblicata sul [\*\*Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016\*\*](#), ripropone il **beneficio del cd. "super ammortamento"** anche per gli **acquisti di beni materiali strumentali nuovi**, con esclusione dei veicoli di cui all'[\*\*articolo 164, lettere b\) e b-bis\) del Tuir\*\*](#), effettuati nel periodo d'imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 vi sia la conferma d'ordine ed il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo. Tuttavia la **novità più interessante** riguarda l'**introduzione del cd. "iper" ammortamento, pari al 150% del costo di acquisto**, per gli **investimenti in beni strumentali** indicati nell'**allegato "A" della legge di bilancio 2017**.

Come si desume dal titolo del predetto allegato, si tratta di "*beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0*", che a loro volta si suddividono in tre macro categorie, la prima delle quali comprende un elenco di macchine utensili la cui agevolazione è tuttavia condizionata non solo dall'effettuazione dell'investimento, ma anche dalla successiva interconnessione o integrazione con il sistema aziendale. In buona sostanza, affinché si possa accedere all'agevolazione in questione **sono necessari due requisiti: l'acquisto del bene e l'interconnessione dello stesso con il sistema aziendale**. Solo a seguito della predetta interconnessione, è possibile fruire della maggiorazione del 150% rispetto alla **quota di ammortamento deducibile, a partire dal periodo d'imposta in cui il bene è entrato in funzione**. Ad esempio, se una macchina utensile compresa nell'allegato A alla legge di bilancio viene acquistata nel mese di marzo 2017 e nel corso del mese di aprile è interconnessa con il sistema aziendale con conseguente entrata in funzione del bene, **già per il periodo d'imposta 2017 è possibile fruire della maggiorazione del 150% della quota di ammortamento deducibile fiscalmente**. Potrebbe tuttavia accadere che un'impresa acquisisca il medesimo bene (di cui all'allegato A) entro la fine del 2017, mentre la successiva **interconnessione avvenga solamente nel mese di gennaio 2018** con conseguente entrata in funzione del bene nel periodo d'imposta 2018. Poiché l'investimento è avvenuto entro la fine del periodo d'imposta 2017 (è sufficiente la consegna), l'agevolazione è certamente garantita, fermo restando che **l'iper ammortamento partì solamente dal 2018 quale periodo d'imposta in cui il bene è entrato in funzione** (previa interconnessione).

In merito al periodo in cui gli investimenti possono fruire dell'**iper ammortamento del 150%**, il comma 9 dell'articolo unico della L. 232/2016 individua il periodo indicato nel precedente comma 8, che a sua volta dispone **l'applicazione del super ammortamento del 40% "anche agli investimenti in beni strumentali nuovi (...) effettuati entro il 31 dicembre 2017 (...)"**. Tenendo conto che la norma "allunga" il periodo agevolato (utilizzando la parola "anche"), ciò non

potrebbe significare che l'*iper* ammortamento si possa applicare anche agli acquisti eseguiti nel periodo d'imposta 2016, poiché la **“proroga” riguarda le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 che riguardano solamente il super ammortamento del 40%**. Ne consegue che **per fruire dell'*iper* ammortamento l'acquisto deve avvenire a partire dal 1° gennaio 2017**. È bene altresì ricordare che, a differenza del super ammortamento, per fruire dell'*iper* ammortamento del 150%, il comma 11 della legge di bilancio richiede che **l'impresa produca una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in cui si attesti che il bene possiede i requisiti di cui all'allegato A** della medesima legge (nonché che sia interconnesso). Inoltre, laddove **l'investimento ecceda l'importo di euro 500.000** l'attestazione in questione deve essere prodotta tramite la redazione di una **perizia tecnica** giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**  
**CON GIOVANNI VALCARENGHI**

Milano

